



*Consorzio Garanzia Fidi fra gli Agricoltori
della Valle d'Aosta*

FOGLIO INFORMATIVO INERENTE LA GARANZIA PRESTATO DA CONFIDI AGRICOLTORI DELLA VALLE D'AOSTA

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (AI SENSI DEL D. LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 TESTO UNICO BANCARIO, DELLA DELIBERA CICR DEL 4/3/2003 E DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI" DEL 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE".

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIDI AGRICOLTORI DELLA VALLE D'AOSTA

Regione Borgnalle 10/L, 11100 Aosta; Tel. 016531614, Fax 0165232808

Sito web www.confidiagricoltori.com mail segreteria@confidiagricoltori.com Pec confidiagricoltori@legalmail.it

Codice fiscale 91003390076 P iva 01061570071

Iscritto al Registro Imprese di Aosta, Rea di Aosta al n. 64056

Iscritta nell'elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

- Si intendono per Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - i soggetti che, ai sensi della Legge 326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, cc.dd. "garanzie collettive" (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito dalla Legge 326/2003). I confidi con un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro (per ciò detti

anche "minori") sono iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 155, comma 4, del vecchio TUB e possono svolgere esclusivamente tale attività di concessione di garanzie "collettive"; è pertanto loro precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, il rilascio di fidejussioni nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari dell'albo di cui all'art. 106 del nuovo TUB.

- Confidi Agricoltori Valle d'Aosta è un Confidi che rilascia ai Soggetti Finanziatori, le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati, una garanzia sussidiaria e/o diretta per favorire l'accesso al credito delle aziende agricole della Regione Autonoma Valle d'Aosta siano esse costituite in forma di ditta individuale, impresa familiare o coniugale, società, le Cooperative agricole di produzione e di commercializzazione con prevalente attività agricola e i consorzi di miglioramento fondiario obbligatori.
- Definizione di "Soggetti Finanziatori": Banche ed Intermediari Finanziari convenzionati con il Confidi.
- La garanzia consortile è l'obbligazione che il Confidi assume verso un terzo creditore, la Banca e/o l'Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, per assicurare l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto che rimane debitore principale: l'impresa socia. La garanzia consortile si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone un'obbligazione principale, quella che l'impresa socia assume verso la Banca e/o l'Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale assunta dall'impresa socia, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria assunta dal Confidi.
- La garanzia consortile viene rilasciata per iscritto tramite l'invio di un certificato di garanzia all'impresa socia ed al Soggetto Finanziatore convenzionato con il Confidi.
- Il limite massimo garantito dal Confidi, può variare in base alla natura della garanzia prestata dal Confidi, alla forma tecnica dell'operazione, ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi ed alle successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Confidi.
- Operatività della Garanzia Sussidiaria – In caso di mancato rimborso da parte dell'impresa garantita, sulla base delle Convenzioni in essere con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all'impresa l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero intraprese dal Soggetto Finanziatore, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell'impresa, il Soggetto Finanziatore, può richiedere l'attivazione della garanzia prestata dal Confidi – nei limiti della percentuale deliberata – a copertura della perdita definitiva subita. Il Confidi remunera la perdita definitiva nei limiti della capienza dei Fondi Rischi monetari convenzionalmente vincolati a favore del Soggetto Finanziatore.
- Operatività della Garanzia Diretta "Ordinaria" – In caso di mancato rimborso da parte dell'impresa garantita, sulla base delle convenzioni in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all'impresa l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Contestualmente, a titolo di acconto parziale sulla perdita definitiva accertata, il Soggetto finanziatore inoltra al Confidi richiesta di liquidazione di una percentuale, concordata da convenzione pro tempore vigente, della quota di rischio complessivamente garantita dal medesimo. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell'impresa, il Soggetto Finanziatore può richiedere l'attivazione dell'intera percentuale garantita

dal Confidi – nei limiti della percentuale residua garantita ancora da liquidare – a copertura della perdita definitiva subita. E' fatta salva la possibilità per il Confidi, di valutare a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di effettuare in alternativa al pagamento a titolo di acconto, un pagamento a titolo definitivo. Su tale operatività il Confidi risponde nei confronti del Soggetto Finanziatore con tutto il suo Patrimonio ex art. 2740 del Codice civile.

IMPRESE BENEFICIARIE DELLA GARANZIA DEL CONFIDI

Le imprese beneficiarie della garanzia del Confidi, ai sensi del comma 8, art. 13, l. 24 novembre 2003 n. 326, sono le imprese socie del Confidi ovvero aziende agricole della Regione Autonoma Valle d'Aosta siano esse costituite in forma di ditta individuale, impresa familiare o coniugale, società, le Cooperative agricole di produzione e di commercializzazione con prevalente attività agricola e i consorzi di miglioramento fondiario obbligatori.

CARATTERISTICHE DELLA "GARANZIA SUSSIDIARIA" PRESTATO DAL CONFIDI

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi/erogati dai Soggetti Finanziatori a favore delle imprese Socie entro i limiti massimi di seguito indicati:

- di norma, il 50% dell'importo nominale degli affidamenti a breve e a medio lungo termine (chirografari, ipotecari, fondiari, aperture di credito), elevabile fino all'80% solo su specifici prodotti/campagne (anticipi contributi AGEA e anticipi contributi comunitari PAC).

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELLA "GARANZIA SUSSIDIARIA"

Quota di adesione (Una Tantum): Euro 250,00 (sono esentate dal pagamento della quota di adesione le imprese che riattivano gli affidamenti garantiti entro 3 anni dalla precedente uscita dal Confidi);

Commissione di segreteria (annuale): Euro 50,00 (la commissione è addebitata entro il 30/06, in caso di nuova iscrizione la commissione dovrà essere versata direttamente dal socio insieme alla quota di adesione – sono esentate dal pagamento della commissione le imprese che estinguono le posizioni debitorie entro i primi due mesi dell'anno o vengono ammesse negli ultimi due mesi dell'anno);

Commissione di gestione e garanzia (annuale): 0,6% calcolato sull'importo dell'affidamento (di cui 0,10% da destinare al Fondo Rischi) e addebitato con modalità differenti a seconda della tipologia dell'affidamento stesso:

- per i finanziamenti e le aperture di credito a breve termine (sotto i 18 mesi), la commissione è calcolata sul valore nominale dell'affidamento con addebito in un'unica soluzione da parte della banca al momento dell'erogazione dell'affidamento stesso;

- per le aperture di credito in conto corrente (con scadenze superiori a 18 mesi o a revoca), la commissione è calcolata sul valore nominale dell'affidamento ed addebitata annualmente (entro il 30/06, salvo richiesta di pagamento rateale) – in caso di nuova operazione la commissione annuale, proporzionata ai mesi effettivi, è addebitata dalla banca al momento dell'erogazione dell'affidamento;

- per i finanziamenti a medio e lungo termine, la commissione è calcolata sul debito residuo al 31/12 dell'anno precedente ed addebitata annualmente (entro il 30/06, salvo richiesta di pagamento rateale).

Fatte salve le modalità di addebito e la base di calcolo sopra elencate, la commissione di gestione e garanzia (annuale) per gli affidamenti relativi all'anticipo dei contributi AGEA e dei contributi comunitari "PAC" è ridotta al 0,25%.

CARATTERISTICHE DELLA "GARANZIA A PRIMA RICHIESTA" PRESTATA DAL CONFIDI

Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi/erogati dai Soggetti Finanziatori a favore delle imprese Socie entro i limiti massimi di seguito indicati:

- di norma, il 50% dell'importo nominale degli affidamenti a breve e a medio lungo termine (chirografari, ipotecari, fondiari, aperture di credito), elevabile fino all'80% solo su specifici prodotti/campagne (anticipi contributi AGEA e anticipi contributi comunitari PAC).

Durata massima della garanzia: varia in base alla forma tecnica garantita ed ai prodotti in convenzione con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELLA "GARANZIA A PRIMA RICHIESTA"

Quota di adesione (Una Tantum): Euro 250,00 (sono esentate dal pagamento della quota di adesione le imprese che riattivano degli affidamenti garantiti entro 3 anni dalla precedente uscita dal Confidi);

Commissione di segreteria (annuale): Euro 50,00 (la commissione è addebitata entro il 30/06, in caso di nuova iscrizione la commissione dovrà essere versata direttamente dal socio insieme alla quota di adesione – sono esentate dal pagamento della commissione le imprese che estinguono le posizioni debitorie entro i primi due mesi dell'anno o vengono ammesse negli ultimi due mesi dell'anno);

Commissione di gestione e garanzia (annuale): 0,6% calcolato sull'importo dell'affidamento (di cui 0,10% da destinare al Fondo Rischi) e addebitato con modalità differenti a seconda della tipologia dell'affidamento stesso:

- per i finanziamenti e le aperture di credito a breve termine (sotto i 18 mesi), la commissione è calcolata sul valore nominale dell'affidamento con addebito in un'unica soluzione da parte della banca al momento dell'erogazione dell'affidamento stesso;

- per le aperture di credito in conto corrente (con scadenze superiori a 18 mesi o a revoca), la commissione è calcolata sul valore nominale dell'affidamento ed addebitata annualmente (entro il 30/06, salvo richiesta di pagamento rateale) – in caso di

nuova operazione la commissione annuale, proporzionata ai mesi effettivi, è addebitata dalla banca al momento dell'erogazione dell'affidamento;

- per i finanziamenti a medio e lungo termine, la commissione è calcolata sul debito residuo al 31/12 dell'anno precedente ed addebitata annualmente (entro il 30/06, salvo richiesta di pagamento rateale).

Fatte salve le modalità di addebito e la base di calcolo sopra elencate, la commissione di gestione e garanzia (annuale) per gli affidamenti relativi all'anticipo dei contributi AGEA e dei contributi comunitari "PAC" è ridotta al 0,25%.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE DAI SOGGETTI FINANZIATORI

Le condizioni economiche applicabili dai Soggetti Finanziatori vengono stabilite tramite appositi allegati alle convenzioni tempo per tempo vigenti. Per ottenere un quadro dettagliato delle suddette condizioni economiche, il Confidi rinvia a quanto indicato nei Fogli Informativi predisposti dai Soggetti Finanziatori.

FORNITURA DEI PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI E TEMPI DI EROGAZIONE

Il Confidi non è responsabile né dell'effettiva erogazione dei finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dai Soggetti Finanziatori, né, per i soli fidi a breve termine, dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dai Soggetti Finanziatori, né, infine, dei tassi debitori e delle condizioni accessorie applicati dai Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi. I tempi di delibera del Confidi sono variabili in dipendenza dell'importo dell'operazione e delle relative autonomie di delibera. La garanzia si perfezionerà all'atto dell'erogazione e/o della messa a disposizione del finanziamento richiesto.

PROCEDURE DI RECLAMO E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

L'impresa socia può presentare un reclamo al Confidi che deve essere inoltrato con lettera raccomandata a/r, pec, posta ordinaria, alla sede legale del Consorzio Agricoltori della Valle d'Aosta, in Aosta, regione Borgnalle 10/L.

Il Confidi evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se il Confidi accoglie le ragioni dell'impresa socia, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere.

L'impresa socia – qualora sia rimasta insoddisfatta del ricorso al Confidi, ed indicativamente nei seguenti casi: a) perché non ha avuto risposta, b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi – prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello esclusivo di Aosta, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d'Italia.